COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXLIV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1664

Sulla discussione della legge elettorale:

LUZZATTO 1664
PRESIDENTE 1664
CREMASCHI CARLO 1664
BOTTONELLI 1664
ASSENNATO 1664

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera. (3241) 1664

PRESIDENTE 1664, 1665
RUSSO CARLO, *Relatore* 1665

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori SINFORIANI ed altri: Autoveicoli appartenenti alle amministrazioni dello Stato. (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*). (3264) 1665

PRESIDENTE 1665, 1666
PAGANELLI, *Relatore* 1665

Proposta di legge (*Discussione e non approvazione*):

SILIPO: Norma transitoria per l'inquadramento nei gruppi *A* e *B* previsti dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, contenenti norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato. (2677) . . 1666

PRESIDENTE 1666, 1667
MOLINAROLI, *Relatore* 1666
SAILIS 1667
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1667

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

LUZZATTO ed altri: Interpretazione dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, in materia di ineleggibilità derivante da responsabilità degli amministratori. (2934) 1667

PRESIDENTE 1667, 1669, 1672
SAILIS, *Relatore* 1667
LUZZATTO 1669
MARTUSCELLI 1670
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1671

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

GENNAI TONIETTI ERISIA ed altri: Contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba. (3278) 1672

PRESIDENTE 1672
GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore* . . 1672
TURCHI 1672
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1672

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1673

La seduta comincia alle 9,45.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Rocchetti e Marotta sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Fanelli e Farinet. Interviene inoltre alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Gennai Tonietti Erisia quale presentatore della proposta di legge n. 3278.

Sulla discussione della legge elettorale.

LUZZATTO. Desidero fare una richiesta che rientra nella competenza di questa Commissione. I colleghi hanno appreso, nei giorni scorsi, notizie assai gravi sull'andamento dei lavori al Senato e sul modo della discussione che destano in noi un vivo senso di preoccupazione non tanto per ciò che è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, quanto per ciò che concerne la sicurezza dell'ordinamento costituzionale dello Stato e della sua vita.

Il sesto comma dell'articolo 38 del Regolamento della Camera dei deputati dà facoltà alle Commissioni, nell'ambito della rispettiva competenza, di chiedere l'intervento dei Ministri per chiedere loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alle materie della loro singola competenza.

Rientrando nella competenza della I Commissione l'ordinamento costituzionale dello Stato e ciò che vi attiene, mi pare che sia non diritto, ma dovere, di fronte alla gravità di ciò che, a quanto ci è stato riferito, è avvenuto al Senato domenica scorsa, chiedere al Governo chiarimenti e spiegazioni che ci dicano se nel nostro Paese il Parlamento ancora funziona secondo le norme costituzionali e secondo le norme dei regolamenti delle rispettive Camere, e se quindi noi abbiamo la sicurezza di potere esercitare la nostra funzione o se siamo esposti dall'oggi al domani a veder stracciato il regolamento e a veder sopraffatto ogni nostro diritto. Il Senato ha proceduto nella discussione della legge elettorale in modo da offendere l'ordinamento costituzionale e i diritti fondamentali di ogni cittadino.

Chiedo formalmente che la Commissione voglia interpellare il Governo su questo punto.

PRESIDENTE. Non è questo un argomento sul quale possa discutere la Commissione in sede legislativa. Comunque, mi incaricherò di trasmettere al Governo la sua richiesta.

LUZZATTO. Non si tratta di una richiesta da trasmettere al Governo. È una proposta che faccio alla Commissione a norma dell'articolo 38 del Regolamento.

Siccome è presente il Sottosegretario di Stato per l'interno, non so se egli possa dare una risposta a questa richiesta, cioè dire quando il Ministro potrà intervenire.

CREMASCHI CARLO. Mi pare che non sia affatto tema da portare davanti alla nostra Commissione quello relativo all'andamento dei lavori nell'altro ramo del Parlamento. Per delicatezza e per correttezza sarebbe stato meglio che la proposta non fosse stata fatta; comunque, una volta avanzata, a noi non resta che respingerla, perché intromettersi nell'andamento dei lavori dell'altro ramo del Parlamento non è conforme a nessuna prassi né costituzionale, né regolamentare.

LUZZATTO. Non si tratta solo dei lavori dell'altro ramo del Parlamento, ma dell'ordinamento costituzionale dello Stato: qualcosa di più vasto, quindi, che riguarda tutti i cittadini e i diritti dei loro rappresentanti.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Luzzatto insiste nella sua richiesta io la porrò in votazione.

BOTTONELLI. Però, la richiesta stessa deve essere prima discussa.

PRESIDENTE. È già stata discussa. Pregherei gli onorevoli colleghi di non far perdere del tempo a tutti...

LUZZATTO. Non si tratta di perdere tempo!

ASSENNATO. Il rispetto delle norme costituzionali dello Stato interessa più di ogni altra cosa!

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Luzzatto.

(*Non è approvata*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera. (3241).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera ».

Il relatore, onorevole Russo Carlo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione si propone di modificare due punti della legge 28 giugno 1952, n. 677.

La legge attuale prevede che quando vi sia stato un caso di sospensione dei lavori, può essere concessa una proroga di tre mesi al tempo fissato per poter mantenere il diritto al contributo.

Ora, con la modifica apportata dal disegno di legge in discussione si estende questa ipotesi non solo al caso in cui vi sia stata sospensione dei lavori, ma anche al caso in cui i lavori non abbiano potuto avere inizio o vi sia stato un ritardo.

La disposizione sembra opportuna. Chi conosce questa materia sa come alcune volte le pratiche per ottenere il mutuo siano lente e sa anche che, indipendentemente dalla volontà di coloro che ritardano, vi sono delle ragioni obiettive che devono essere tenute in considerazione.

D'altra parte, non vi è pericolo che il ritardo possa dipendere da cattiva volontà della parte, perché i motivi del ritardo stesso devono essere ritenuti giustificativi dal Commissariato per il turismo.

La disposizione è opportuna anche perché, allo stato attuale delle cose; qualche volta si vuol far rientrare nella ipotesi della sospensione quella che sospensione non è, ma solo ritardo dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Altrettanto opportuna è la norma contenuta nell'articolo 2, che stabilisce che le somme disponibili devono essere versate ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata per essere assegnate ai fini della concessione dei mutui.

Per questi motivi, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1952, n. 677, è sostituito dal seguente:

« Qualora le opere non siano iniziate nei termini previsti dal precedente comma o vengano sospese per un periodo di tre mesi, senza che sussistano, per entrambi i casi, motivi ritenuti giustificativi dal Commissariato per il turismo, ovvero le opere stesse non siano ultimate nei termini stabiliti, gli assegnatari decadono dai benefici concessi ed è disposto il ricupero delle somme eventualmente erogate, che vengono riutilizzate ai sensi del precedente articolo 1 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla legge 28 giugno 1952, n. 677, è aggiunto il seguente articolo 6:

« Le somme disponibili ai sensi della presente legge sono versate ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata per essere assegnate ai fini della concessione dei mutui di cui al precedente articolo 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge dei senatori Sinforiani ed altri: Autoveicoli appartenenti alle amministrazioni dello Stato. (Approvata della I Commissione permanente del Senato. (3264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca poi, la discussione della proposta di legge dei senatori Sinforiani ed altri: « Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Paganelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PAGANELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, da parte dei senatori Sinforiani, Caldera ed altri, fu presentata una proposta di legge con la quale si stabiliva che tutti gli autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato dovessero essere verniciati in tinta uniforme con proprie caratteristiche.

La proposta fu portata all'esame della I Commissione permanente del Senato, in sede legislativa. Essendosi palesata la necessità di dare una diversa formulazione alla proposta stessa, fu nominata una Sottocommissione per redigere il testo definitivo degli articoli.

Durante l'esame della proposta, in seguito al sorgere di varî dubbi, intervenne la Presidenza del Consiglio sollevando alcuni rilievi, che in parte furono accolti dal senatore Sinforiani. Talché fu dato mandato allo stesso senatore Sinforiani e al senatore Tupini, quale relatore, di compilare la stesura definitiva degli articoli.

Nella seduta del 6 corrente, la Commissione del Senato approvò la proposta di legge nel testo che oggi è al nostro esame.

Ritengo inutile rilevare come con questa proposta di legge si voglia disciplinare l'uso dei veicoli appartenenti alle Amministrazioni statali, al fine di evitare possibili abusi.

Per questi motivi, invito gli onorevoli colleghi a dare la loro approvazione alla proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Gli autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato devono avere nella parte posteriore una targa, nella quale è impresso in modo chiaramente visibile lo stemma della Repubblica con la dicitura « Servizio di Stato ».

L'applicazione della targa dovrà effettuarsi entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica agli autoveicoli al servizio delle Amministrazioni dipendenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché al servizio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli autoveicoli al servizio delle Forze armate e quelli in servizio di polizia.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Silipo: Norma transitoria per l'inquadramento nei gruppi A e B previsti dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato. (2677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente, la discussione della proposta di legge del deputato Silipo: « Norma transitoria per l'inquadramento nei gruppi *A* e *B* previsti dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato ».

Il relatore, onorevole Molinaroli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. In determinati settori dell'amministrazione dello Stato si notano delle difformità e delle incongruenze, che potevano anche spiegarsi prima della istituzione dei ruoli transitori.

L'onorevole proponente fa presente che vi sono dei titoli di studio che, pure essendo riconosciuti di primo grado, ad esempio, ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'inquadramento nel gruppo *A*, non sono riconosciuti validi. Così, gli avventizi forniti di diploma di licenza e magistero in pianoforte, rilasciato dal Conservatorio di Santa Cecilia, se si dedicano all'insegnamento sono inquadrati nel gruppo *A;* invece, se prestano servizio nella biblioteca musicale si vedono retrocessi al gruppo *C*, perché il titolo di studio, pure essendo di secondo grado, non è riconosciuto valido ai fini dell'inquadramento nel gruppo *B*.

Mentre le disposizioni generali dell'ordinamento dello stato giuridico degli impiegati dello Stato stabiliscono in linea generale che del gruppo *A* fanno parte coloro che hanno la laurea, del gruppo *B* coloro che hanno un titolo di studio di scuola media superiore e del gruppo *C* coloro che hanno un titolo di studio di scuola media inferiore, si prevedono poi dei casi particolari per le singole amministrazioni, per cui le amministrazioni stesse, nella loro competenza, stabiliscono che, ad esempio, per il gruppo *A* sia richiesta non una laurea generica, ma una determinata laurea, più confacente al loro ordinamento.

D'altra parte, la questione della equipollenza dei titoli già altre volte è stata considerata, senza poter addivenire ad una soluzione, perché non vi sono al riguardo norme chiare.

Nel caso specifico, il diploma di licenza e magistero in pianoforte, pur essendo idoneo per il gruppo *A* se le persone che ne sono in possesso si dedicano all'insegnamento, non è riconosciuto valido, per l'impiego di concetto, ai fini dell'inquadramento nel gruppo *B*, perché un diplomato in pianoforte potrebbe essere perfettamente idoneo per l'insegnamento della sua materia, ma nel contempo potrebbe essere privo di quella competenza amministrativa generale che è richiesta per un im-

piego di altro genere. La dizione dell'articolo della proposta di legge, pertanto, che stabilisce un'equipollenza del titolo in linea generale è quanto mai pericolosa. Evidentemente sarà la amministrazione a giudicare caso per caso della equipollenza medesima, senza necessità di una legge *ad hoc*.

Un'altra discrepanza visibile nella proposta di legge Silipo è quella di aver conglobato gli avventizi e i salariati dello Stato. È noto che per questi ultimi è stata varata recentemente una legge apposita allo scopo anche di sanare molte situazioni di irregolarità che si erano venute creando ed è logico che in quella sede vadano rinviati gli eventuali provvedimenti riguardanti la categoria.

Per il complesso di ragioni che ho esposto non mi sento di dare parere favorevole alla proposta di legge. Le esigenze particolari in essa prospettate potranno, ripeto, trovare ascolto in sede amministrativa, ma non essere oggetto di un provvedimento di legge.

Invito, per queste ragioni, la Commissione a non passare all'esame degli articoli della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAILIS. Contro questa proposta di legge vi è la pregiudiziale, già fatta valere per molti altri provvedimenti del genere, della riforma della pubblica amministrazione alla quale vanno rimesse tutte le questioni di dettaglio, come appunto quella contenuta nella proposta Silipo. Del tutto erronea, poi, mi sembra, la pretesa di porre sullo stesso piano tutti i titoli di studio di un medesimo grado. È noto, infatti, che ogni amministrazione ha particolari esigenze e pertanto richiede determinate lauree, essendo assurdo, per esempio, che un laureato in fisica o in chimica possa prestare servizio come funzionario di gruppo *A* presso l'amministrazione dell'interno. In altre parole questa proposta di legge sovverte l'ordinamento generale della pubblica amministrazione ed è anche contro il buon senso. Quindi, d'accordo col relatore, mi dichiaro nettamente contrario alla proposta di legge Silipo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si associa alle considerazione svolte dal relatore, onorevole Molinaroli, e ritiene che gli eventuali dubbi sulla materia possano essere risolti in sede amministrativa, senza necessità di provvedimenti legislativi che apporterebbero inconvenienti non lievi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di non passare all'esame degli articoli.

(*È approvata*).

Discussione della proposta di legge dei deputati Luzzatto ed altri: Interpretazione dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951 n. 203, in materia di ineleggibilità derivante da responsabilità degli amministratori. (2934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Luzzatto, Martuscelli, Merloni, Turchi: « Interpretazione dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, in materia di ineleggibilità derivante da responsabilità degli amministratori ».

L'onorevole Sailis, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAILIS, *Relatore*. La proposta di legge è diretta a stabilire:

a) che l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale prevista dall'articolo 15, n. 8, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 — derivante da declaratoria di responsabilità verso il comune — si determina soltanto qualora sia intervenuta pronuncia definitiva, e cioè non più soggetta a gravame;

b) che le ipotesi di incompatibilità previste ai numeri 5 e 6 dello stesso articolo (concernenti rispettivamente « maneggio di pubblico denaro » e « lite vertente col comune ») non si applicano nei riguardi degli amministratori in carica, qualora si tratti, rispettivamente, di gestioni contabili successive all'assunzione della carica e di giudizi, in sede amministrativa o giudiziaria, concernenti l'accertamento di responsabilità ai medesimi attribuite per atti inerenti all'attività di amministratori del comune.

Intendimento della proposta è, per quanto attiene alla norma sub *a*), di limitare l'incompatibilità in dipendenza di pronuncie di responsabilità ancora soggette a gravame, e, per quanto riguarda la lettera *b*), di evitare che gli amministratori in carica vengano ad essere privati delle relative funzioni (oltre che, come già prevede il n. 8, dell'articolo 15, in caso di accertamento di responsabilità) anche per semplice contestazione, da parte del Consiglio di prefettura, di maneggio del denaro del comune ovvero per la promozione di procedimenti giudiziari, che potrebbero anche risultare temerari e dettati dall'intento di provocare la decadenza degli amministratori.

In ordine al provvedimento osservo quanto segue:

1°) l'interpretazione che, con la prima parte dell'articolo 1, il provvedimento è inteso a stabilire ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, n. 8, del testo unico suddetto — nel senso di precisare che l'ipotesi di ineleggibilità ivi prevista ricorre soltanto qualora sia intervenuta una decisione dichiarativa di responsabilità non più soggetta ad impugnativa — già discende dal principio generale del nostro ordinamento processuale sulla sospensività degli effetti delle pronuncie soggette a gravame, che è ritenuto applicabile anche al giudicato amministrativo. Pertanto la norma proposta, mentre è assecondabile nella sua enunciazione, si appalesa superflua, o, quanto meno, non necessaria, data la non controversa accettazione del principio suesposto;

2°) non accoglibili risultano, invece, le modificazioni che vengono proposte (con la seconda parte del primo comma e col secondo comma dell'articolo 1) alle norme contenute sotto i numeri 5 e 6 dello stesso articolo 15 del testo unico precisato, in quanto non risultano tenere conto delle specifiche e sostanziali finalità, rivolte alla salvaguardia degli interessi degli enti comunali cui le norme medesime sono ispirate.

Al riguardo va, infatti, considerato che le ipotesi di incompatibilità stabilite ai numeri 5 (maneggio di pubblico denaro) e 6 (lite pendente col comune) dell'articolo 15, pur essendo rivolte allo stesso intento cui si ispira anche la successiva ipotesi contemplata nel numero 8 dello stesso articolo (e cioè di evitare un possibile conflitto di interessi fra l'amministrazione e l'ente comunale), traggono origine e trovano la loro giustificazione in specifici motivi che differiscono da quelli previsti nel suddetto numero 8, onde le cause di incompatibilità ivi sancite rivestono, rispetto a quella di cui a questo ultimo numero 8, un carattere di manifesta autonomia. Non si ritiene quindi che tali ipotesi di incompatibilità possano venire assorbite — secondo propone il progetto legislativo — in quella prevista nell'articolo 8 e, in particolare, che la relativa applicazione si traduca, come opinano gli onorevoli presentatori, in un'anticipazione dell'effetto della norma di cui all'articolo 8 medesimo.

In particolare è, infatti, da osservare che:

a) l'ipotesi del numero 5 prescinde dalla sussistenza di una specifica responsabilità nei riguardi del contabile e dalla instaurazione a suo carico del giudizio sul conto, in quanto presuppone unicamente l'accertamento di uno stato di fatto obiettivo — il maneggio del pubblico denaro — dal quale direttamente discende, secondo il principio costantemente accolto in materia di pubblica contabilità, la inammissibilità del cumulo in una stessa persona delle attribuzioni di ordinatore e di materiale esecutore delle spese;

b) parimenti diversa, rispetto a quella del numero 8, è la natura del conflitto di interessi fra amministratore ed ente nella ipotesi di incompatibilità prevista nel numero 6 conseguente alla sussistenza di lite vertente col comune, in quanto, mentre nel primo caso l'incompatibilità deriva dall'obbligo del risarcimento verso il comune che, per effetto del giudicato, viene a determinarsi a carico dell'amministrazione, nella ipotesi di cui al numero 6 essa trova la sua ragione nel timore che l'amministratore possa avvalersi della carica ricoperta per influenzare a suo favore lo svolgimento del giudizio.

Non può, poi, in ispecie, non osservarsi — per quanto concerne la norma dell'articolo 15 suddetto — che riuscirebbe inconcepibile che, mentre l'accesso alla pubblica carica rimane precluso a chi (tesoriere, esattore, ecc.) abbia legittimamente maneggiato denaro dell'ente, nessuna conseguenza dovesse invece derivare — secondo quanto propone il provvedimento in esame — per l'amministratore in carica il quale, in violazione di una fondamentale regola di diritto pubblico, si fosse arbitrariamente ingerito nel maneggio diretto del pubblico denaro.

D'altra parte non si appalesa fondata la cennata preoccupazione degli onorevoli proponenti che, attraverso la declaratoria di contabile di fatto o dello stato di lite vertente, possa determinarsi la decadenza dell'amministratore in carica, subordinandosi alla discrezionalità di un organo amministrativo il diritto del cittadino alla pubblica carica.

Non si ritiene che tale preoccupazione si appalesi fondata e che comunque possa giustificare una così radicale modifica ai principi seguiti in materia dalla nostra legislazione comunale e provinciale. Si osserva, infatti — a parte la presunzione che non può non aversi di un'obiettiva valutazione degli interventi di competenza del Consiglio di prefettura — che la decadenza dell'amministratore non si determina per effetto diretto della declaratoria di contabile di fatto, ma viene all'uopo promossa apposita procedura giurisdizionale, la cui definizione, attraverso i tre gradi di giudizio (consiglio di prefettura, giunta provinciale amministrativa e corte d'appello) non richiede, d'altra parte, minor tempo di quanto

ne occorra per la definizione dei giudizi sui conti e sulle responsabilità degli amministratori stessi, agli effetti dell'applicazione del numero 8 del medesimo articolo 15 ; ciò pertanto e poiché gli organi suddetti sono comunque chiamati ad esaminare, fra l'altro, se la contestazione di addebito ed il giudizio intentato nei riguardi dell'amministratore non risultino manifestamente destituiti di fondamento o dettati da diverso intento, deve riconoscersi che ne derivi per l'amministratore in carica una adeguata garanzia contro ogni possibile abuso.

Subordinatamente alle premesse considerazioni, si osserva, dal punto di vista formale, quanto segue, in ordine alle singole disposizioni del provvedimento:

1°) nella seconda parte del primo comma dell'articolo 1 non ha ragion d'essere la correlazione con quanto stabilito in precedenza (« Non si applica, pertanto... »), dato che la ipotesi di incompatibilità prevista al numero 5 dell'articolo 15 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è indipendente da quella contemplata dal successivo numero 8 ;

2°) sempre nella seconda parte del comma suddetto, in luogo della citazione dell'articolo 209, non più in vigore, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, andrebbe richiamato l'articolo 251 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 ;

3°) nel secondo comma dello stesso articolo 1 appare superfluo l'inciso « o delle istituzioni od enti posti sotto la sua vigilanza », in quanto l'incompatibilità per « lite pendente con il comune » è stata costantemente interpretata nel senso restrittivo di vertenza nei confronti dell'ente comunale e non anche nei riguardi di istituzioni poste sotto la sua vigilanza ;

4°) la disposizione dell'articolo 3, intesa a sancire la retroattività delle norme proposte, si appalesa, oltre che non rispondente ai principi generali di diritto (articolo 11, primo comma, delle norme preliminari al codice civile), non opportuna, in quanto comporterebbe un notevole numero di revisioni di situazioni da tempo definite e l'eventuale lesione, senza giustificati motivi di pubblico interesse, di diritti soggettivi.

Per tali ragioni mi dichiaro contrario alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUZZATTO. Il fatto che siamo al termine dei nostri lavori non credo costituisca una buona ragione — come da qualche parte si vorrebbe ritenere — per trascurare questa proposta che mi pare abbia un certo fondamento e che deve ancora essere esaminata dall'altro ramo del Parlamento.

I casi ai quali la proposta di legge si riferisce sono tre, corrispondenti alle tre ipotesi dell'articolo 15. Dice il relatore che del primo non c'è bisogno. Non credo che ciò sia esatto. Prima di tutto c'è la giurisprudenza orientata nel senso della interpretazione che ci trova concordi. È vero che non è univoca: ci sono state sentenze di carattere difforme, e il Ministero dell'interno ha ritenuto opportuno inviare una sua circolare contenente tre istruzioni; però si tratta di materia giurisdizionale. Il Ministero dell'interno fa una circolare per far sapere ai prefetti che non è opportuno promuovere la contestazione delle elezioni in questi casi, perché secondo il Ministero il n. 8 dell'articolo 15 si deve intendere così come la mia proposta l'intende. Questa istruzione non ha valore di legge, ma solo indicazione, neppure obbligatoria; in ogni caso non ha alcun valore vincolante per quelle autorità giurisdizionali innanzi alle quali in definitiva la questione non può non essere portata; anche perché, se non sollevata dai prefetti, potrebbe essere sollevata sempre da altro consigliere, da altro cittadino. Pertanto il voler fare in modo che la questione sia risolta dovrebbe trovarci tutti concordi. Io ritengo che la interpretazione da dare debba coincidere con la maggioranza della giurisprudenza e con l'interpretazione del Ministero dell'interno attraverso la sua circolare alle prefetture.

Noi siamo disposti a modificare la lettera della disposizione, ma il collegamento tra le due norme è la ragione per la quale ho presentato questa proposta di legge. Perché, a mio avviso, se si ritiene che per la norma del n. 8, norma fondamentale e più generale, si richiede la pronuncia definitiva (cioè non più soggetta a gravame), perché dare una interpretazione diversa per i nn. 5 e 6 dello stesso articolo?

La proposta non tende a modificare il nostro sistema giuridico, ma anzi ad assicurarne il rispetto nei casi specifici. Perché, a mio, avviso, è abnorme che possa l'autorità amministrativa determinare conseguenze per i diritti politici di un cittadino al di fuori della pronuncia giurisdizionale ultima, secondo la corretta interpretazione del n. 8. Allora si tratta di interpretare il n. 5 o il n. 6. Per il n. 5 è un caso, per il n. 6 è un'altro. Il caso del n. 6 è quello di lite pendente. Anche qui siamo di fronte ad una interpretazione giurisdizionale varia. A me pare che basti questo fatto di trovarsi di fronte ad un Consiglio di

Stato che talvolta giudica in un senso e talvolta in un altro per dire che siamo di fronte ad una norma di legge che va chiarita. Ora per il n. 6 è chiaro che non si riferisce a processo penale. In pratica per il processo penale vige l'articolo 28 del testo unico del 1934. Ma il concetto di lite ha subito dottrinariamente una particolare elaborazione nell'ultimo periodo degli studi del diritto processuale, e vi sono autorevoli giuristi che sostengono che il concetto di lite non si estende alla sede amministrativa. Quindi la lite pendente riguarda soltanto la sede civile e non l'amministrativa.

Questo è il parere di parte della dottrina e di parte notevole della giurisprudenza, che dice che questa norma si applica alla lite civile e non a quella amministrativa.

È di questi giorni il caso del sindaco di un paese della provincia di Potenza che, dovendo rendere il conto come contabile di fatto, ed avendolo il Consiglio di prefettura ritenuto debitore, aveva interposto ricorso alla Corte dei conti: vi era quindi una lite pendente, e perciò, per il n. 6, non può essere eletto.

Come si vede, siamo di fronte ad interpretazioni difformi. Io potrei dire: alla Corte dei conti non vi è lite, in senso tecnico. Però la interpretazione è diversa, ed è bene chiarirla.

Il caso civile si può profilare come azione di danno: in questo caso la lite c'è. Se si ha azione di danno civilmente contro l'amministratore — in luogo dell'azione amministrativa — ebbene, in questo caso dobbiamo ritenere che si ha la ineleggibilità anche a consigliere. Non credo però che questa sia una deduzione corretta, dal momento che vi sono tre gradi che vanno crescendo: contestazione amministrativa, più grave ipotesi di una azione civile di danno, e infine — e ancora più grave — ipotesi di malversazioni, peculato od altro reato per cui si abbia giudizio penale.

Se per 3000 lire un sindaco fosse stato denunziato penalmente, sarebbe tuttora consigliere qualora il processo non fosse definito. Qualora vi fosse questione di danno, il problema sarebbe di altra natura. Se vi è solo la questione amministrativa, noi diciamo che non vi è lite, e invece quel tale è ineleggibile.

La questione più grave è quella del n. 5; si tratta di una norma talmente necessaria e talmente ovvia, che guai se proprio noi pensassimo di incriminarla! È anormale, e deve essere eliminato, il fatto che si usi di questa norma per un fine diverso dal suo.

Qui si parla di ineleggibilità per coloro che hanno il maneggio del denaro del comune e non ne hanno ancora reso il conto. Queste contestazioni avvengono talvolta senza ombra di colpa; sono frequentissime in ogni periodo di emergenza. Così erano frequenti nel 1946 perché, essendo anormale la situazione amministrativa, accadeva che l'amministratore, ritenendo di fare l'interesse del comune, avesse a riscuotere somme, ignorando che il solo fatto che le avesse riscosse comportasse la sua responsabilità.

Ho detto che queste situazioni si verificano in ogni periodo di emergenza, e, infatti, le recenti alluvioni ce le hanno riprodotte: provvedimenti a carico di amministratori che avevano maneggiato pubblico denaro derivante da sottoscrizioni. Alcuni casi sono stati archiviati, come quello di Cavarzere, quando si vide che si era trattato di encomiabili prestazioni nell'interesse pubblico.

Ora, per il n. 5 è ineleggibile chi non ha ancora reso il conto dopo aver maneggiato pubblico denaro.

Ma questa disposizione come viene applicata a fini diversi? Con la dichiarazione di contabile di fatto. Quando uno è dichiarato contabile di fatto, il giudice lo dichiara ineleggibile; basta che l'amministrazione chieda — come è giusto che faccia — il rendimento di un conto perché quel cittadino venga privato di un suo diritto fondamentale. E questa è una disposizione non giusta e contraddittoria col n. 8. Ecco il perché del collegamento dei due punti.

La ragione di questa proposta di legge è tutta qui: una omogeneità del diritto, l'applicazione del principio fondamentale che nessuno può essere privato dei suoi diritti politici se non per accertamento giurisdizionale definitivo. Dal punto di vista dell'equità la mia proposta è fondata, e tutti i colleghi dovrebbero essere d'accordo nel perfezionare un aspetto del nostro ordinamento giuridico che non investe questioni politiche.

MARTUSCELLI. Mi limiterò ad illustrare un solo aspetto di questa proposta: l'onorevole Luzzatto si è fermato di più sulla interpretazione del n. 5 dell'articolo 15; io mi fermerò sul n. 6, cioè sull'ipotesi di lite pendente, e credo di poter dare qualche informazione anche per quanto riguarda la giurisprudenza.

La disposizione del n. 6 stabilisce che è ineleggibile colui che abbia una lite pendente con il comune. Siccome vi è un n. 8 che dice che è ineleggibile colui che sia stato dichiarato responsabile, in via amministrativa o giudiziaria, nei confronti dell'ente, in un primo momento si era pensato che questa disposizione della lite pendente fosse assorbita dal

n. 8. Senonché un'altra interpretazione era quella della distinzione fra lite civile e lite amministrativa, cioè liti in cui le parti fossero considerate come privati oppure come amministratori del comune.

È accaduto che la giurisprudenza è stata, sì, oscillante, ma per quanto riguarda il n. 6 la giurisprudenza, a un certo punto, ha assunto una svolta che richiede assolutamente una precisazione legislativa. Infatti, si verificano inconvenienti assai gravi, sui quali mi permetto di richiamare l'attenzione del relatore e dei colleghi.

È successo che la giurisdizione ad un certo momento ha detto categoricamente (vi è una sentenza della Cassazione in data 15 maggio 1951) che la lite pendente che viene in considerazione ai fini della ineleggibilità, è anche la lite amministrativa, senza nessuna esclusione. La Cassazione ha detto: non è vero che la lite pendente viene assorbita dalla pronuncia definitiva di cui al n. 8: quella è una ineleggibilità che funziona sempre: quando uno è stato dichiarato responsabile verso il comune, sarà sempre ineleggibile. Ma quando invece si determina una lite pendente col comune, questo è un caso particolare, per cui solo durante la lite pendente, e prima che sia dichiarato responsabile in via definitiva, si può essere dichiarati decaduti.

Le conseguenze derivanti da questo stato di cose sono veramente enormi, perché un accertamento in corso, che può essere infondato, determina conseguenze di estrema importanza nei riguardi di un diritto sancito dalla Costituzione, cioè lo *ius in officio*, e, di conseguenza, il diritto ad essere rieletto viene a scomparire con questa disposizione, perché viene ad essere alla mercé di un qualsiasi giudizio completamento infondato.

Il Ministero aveva già con una circolare del 1951, a firma del Ministro Scelba, richiamato l'attenzione dei prefetti su questa disposizione, stabilendo che quando la Giunta provinciale amministrativa dichiara una certa decadenza per cause di questo genere, i prefetti non dovevano prendere atto di una sentenza del genere come se fosse definitiva, ma dovevano attendere l'esito definitivo del giudizio.

È questa una circolare che fa onore al Ministero dell'interno, ma che però non è stata applicata dai prefetti. Vi posso citare qualche provvedimento prefettizio che non ha tenuto conto della circolare in questione. Così, il prefetto di Potenza, di fronte ad una decisione della Giunta provinciale amministrativa di Potenza che dichiarava decaduti alcuni amministratori, per una lite pendente col comune ancora in corso, ha sciolto l'amministrazione, perché ha ritenuto che, essendovi una decisione della Giunta che dichiarava decaduti alcuni amministratori, si era nell'ipotesi in cui il consiglio comunale non poteva funzionare.

Questa è una esigenza di tutti gli Stati moderni; garantire un diritto finché non vi sia una pronuncia, e presumere che non vi sia responsabilità fino a quando la responsabilità stessa non venga dichiarata ed accertata definitivamente.

Anche la nostra legislazione è orientata in questo senso. La legge del 1915, nella ipotesi di un sindaco — ed il caso è più grave perché il sindaco è il capo dell'amministrazione — sottoposto a procedimento penale, sancisce la sospensione fino all'esito del provvedimento, cioè automaticamente il sindaco ritorna ad occupare la sua carica.

Qui invece ci troviamo di fronte ad una legislazione la quale, per una ipotesi minore, che non è quella del giudizio penale in corso, ma di una semplice indagine sulla responsabilità di un amministratore, sancisce la decadenza dell'amministratore con un provvedimento definitivo.

Di conseguenza, si anticipa una sentenza prima che sia stata fatta e si eleva l'accusa a causa di decadenza. L'unico elemento contrario è quello che l'amministratore possa usufruire della sua permanenza in carica per un contrasto di interessi che venga a determinarsi a seguito di una lite amministrativa col comune.

Ma questi sono casi estremamente rari e si possono ovviare. Questa non è una ragione per distruggere l'esigenza fondamentale del diritto del cittadino a ricoprire la carica e ad essere escluso dalla carica stessa solo quando la sentenza accerti la sua responsabilità.

Quindi, bisogna mantenere ferma questa esigenza; poi esamineremo come si può eliminare questo contrasto di interessi e se vi è anche un modo di arrivare alla sospensione — in certi casi al giudizio dell'autorità tutoria — per gli amministratori per i quali vi sia un contrasto di interessi per una determinata lite. È un caso questo che può essere regolato con la facoltà di sospensione durante il corso del giudizio, analogamente a quanto è previsto nel giudizio penale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho seguito con molta attenzione la relazione fatta dall'onorevole Sailis e l'esposizione degli onorevoli Luzzatto e Martuscelli.

Riconosco la fondatezza di alcune osservazioni del relatore. Ora, se vi è qualche caso

eccezionale — perché trattasi solo di casi eccezionali — fareste bene a denunciarli e così noi potremmo intervenire.

La materia in discussione è vasta e complessa, per cui devo chiedere il rinvio della discussione stessa per studiare meglio la questione.

Il Governo cercherà di approfondire il problema e provvederà, se del caso, con circolari a chiarire le varie ipotesi.

Quindi, faccio formale proposta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Governo di rinviare la discussione di questa proposta di legge.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione della proposta di legge è quindi rinviata ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Gennai Tonietti Erisia ed altri: Contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba. (3278).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine, la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gennai Tonietti Erisia, Togni, Fascetti, Angelini e Negrari: « Contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba ». In assenza del relatore, onorevole Camposarcuno, invito il proponente, onorevole Gennai Tonietti Erisia, a riferire sulla proposta di legge.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. La proposta di legge in discussione si ricollega ad un provvedimento che la I Commissione approvò circa un anno fa relativo alla istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba. All'articolo 4 della legge istitutiva del suddetto Ente si stabilivano le fonti di entrata e il finanziamento dell'Ente.

Poiché l'articolo 4 prescriveva una percentuale del 20 per cento sopra il canone minerario, rimanemmo d'accordo in Commissione che avrei presentato una proposta di legge per la valorizzazione di detto canone. Ma la proposta di legge per la valorizzazione del canone minerario non è arrivata a buon fine. Ed allora ho presentato con altri colleghi questa proposta di legge — che ha avuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro della Camera e del Ministero del tesoro — che attribuisce un finanziamento di 25 milioni annui all'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.

La Commissione finanze e tesoro nel dare, come ho detto, parere favorevole, ha proposto di attribuire l'onere al capitolo n. 466, anziché al capitolo n. 467 (come previsto nell'articolo 3 della proposta di legge in discussione) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Sono d'accordo con la proposta di legge, ma trovo strano la disposizione contenuta nell'articolo 2. Con la proposta di legge si attribuisce un contributo all'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, ente pubblico sottoposto alla vigilanza degli organi ordinari, e poi si stabilisce che l'Ente stesso dovrà assegnare direttamente 12 milioni a quattro comuni della zona mineraria.

Ora io osservo che è l'Ente che deve decidere dell'impiego del contributo assegnatogli, non già la legge. L'Ente deve impiegare i 25 milioni annui per la valorizzazione dell'isola, ma la misura del contributo da assegnare ai quattro comuni della zona mineraria non può essere stabilito dalla legge, bensì dev'essere l'Ente stesso a determinarla.

Per questi motivi, propongo la soppressione dell'articolo 2.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione. Circa l'articolo 2 mi limito ad osservare questo: la norma può essere anche approvata, perché se lasciamo mano libera all'Ente, potrebbe anche darsi che quei quattro comuni non ricevano niente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1:

« Lo Stato corrisponderà, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53, un contributo annuo di lire 25.000.000 all'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba, istituito con legge 23 febbraio 1952, n. 101, per l'attuazione delle opere cui questo deve provvedere per quanto disposto dall'articolo 1 della legge stessa ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Sul contributo di cui all'articolo precedente l'Ente assegnerà direttamente lire 12 milioni ai quattro comuni della zona mineraria, ripartite in base alla popolazione censita, (Rio Marina, Rio Elba, Porto Azzurro, Capoliveri) affinché provvedano all'esecuzione delle opere pubbliche attinenti alle finalità indicate nella lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1952 ».

Avverto che l'onorevole Turchi propone la soppressione di questo articolo.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, con la modifica proposta dalla Commissione finanze e tesoro e accettata dall'onorevole Gennai Tonietti Erisia, rimane così formulato:

« Il contributo di cui all'articolo 1 sarà prelevato dal capitolo n. 46 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

Il Ministero competente è autorizzato ad apportare le variazioni necessarie al bilancio ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Disposizioni integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera » (3241):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

GENNAI TONIETTI ERISIA e altri: « Contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba » (3278):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 8

(*La Commissione approva*).

Senatori SINFORIANI ed altri: « Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato » (3264):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Assennato, Bima, Bottonelli, Camposarcuno, Carignani, Codacci Pisanelli, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cremaschi Carlo, Delli Castelli Filomena, De Michele, Fanelli, Farinet, Lombardi Colini Pia, Longhena, Luzzatto, Marazza, Martuscelli, Melloni, Molinaroli, Numeroso, Paganelli, Poletto, Riva, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Sammartino, Tozzi Condivi, Turchi.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI